

REGOLAMENTO (CEE) N. 2055/93 DEL CONSIGLIO

del 19 luglio 1993

che attribuisce un quantitativo di riferimento specifico ad alcuni produttori di latte o di prodotti lattiero-caseari

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

considerando che alcuni produttori di latte e di prodotti lattiero-caseari, per aver contratto un impegno di non commercializzazione o di riconversione, non hanno fornito o venduto latte o prodotti lattiero-caseari provenienti dalla loro azienda nell'anno di riferimento preso in considerazione dagli Stati membri nel quadro dell'attuazione del regime delle quote; che detti produttori sono stati pertanto esclusi dall'attribuzione di un quantitativo di riferimento;

considerando che il regolamento (CEE) n. 857/84 del Consiglio, del 31 marzo 1984, che fissa le norme generali per l'applicazione del prelievo supplementare di cui all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (3), è stato successivamente modificato a beneficio dei produttori suddetti dai regolamenti (CEE) n. 764/89 (4) e (CEE) n. 1639/91 (5);

considerando che con la sentenza pronunciata il 3 dicembre 1992 nella causa C-224/90 la Corte di giustizia ha dichiarato invalido l'articolo 3 bis, paragrafo 1, secondo trattino del regolamento (CEE) n. 857/84, quale viene fissato dai suddetti regolamenti (CEE) n. 764/89 e (CEE) n. 1639/91, nella misura in cui esso esclude dall'attribuzione di un quantitativo di riferimento specifico i cessionari di un premio concesso in forza del regolamento (CEE) n. 1078/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, che istituisce un regime di premi per la non commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari e per la riconversione di mandrie bovine a orientamento lattiero (6), dal momento che questi cessionari hanno già ottenuto un quantitativo di riferimento per un'altra azienda a titolo dell'articolo 2 o 6 del regolamento (CEE) n. 857/84;

considerando che con la sentenza pronunciata il 19 maggio 1993 nella causa C-81/91 la Corte di giustizia si è pronunciata sull'interpretazione da dare al principio e alle modalità di attribuzione di un quantitativo di riferimento specifico in caso di cessione parziale di un'azienda sulla quale un tale quantitativo era già disponibile in

applicazione dell'articolo 3 bis del regolamento (CEE) n. 857/84;

considerando che con il regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (7), il regolamento (CEE) n. 857/84 è abrogato a decorrere dal 1° aprile 1993; che occorre pertanto trarre le conseguenze dalle suddette sentenze adottando un nuovo regolamento con lo scopo di attribuire, a talune condizioni, un quantitativo di riferimento specifico al cessionario della totalità o di una parte di un'azienda, che sia stato precedentemente escluso da una tale attribuzione;

considerando che per tenere pienamente conto delle sentenze della Corte di giustizia occorre adottare disposizioni diversificate a seconda che l'azienda sia stata ceduta totalmente oppure parzialmente e, in quest'ultima ipotesi, a seconda che l'azienda abbia o non abbia ricevuto precedentemente un quantitativo di riferimento specifico a norma dell'articolo 3 bis del regolamento (CEE) n. 857/84;

considerando che ai sensi dell'articolo 3 bis del regolamento (CEE) n. 857/84 l'attribuzione del quantitativo di riferimento specifico è provvisoria e poi definitiva ed è soggetta al rispetto di determinate condizioni; che tali condizioni riguardano in particolare il fatto che il richiedente interessato deve effettivamente riprendere l'attività di produttore lattiero che aveva dovuto abbandonare completamente; che nella fattispecie i cessionari del premio sono produttori lattieri in attività ai sensi dell'articolo 9, lettera c) del regolamento (CEE) n. 3950/92; che, per quanto concerne l'attribuzione del quantitativo di riferimento specifico, essi non possono pertanto essere soggetti a condizioni identiche a quelle previste dall'articolo 3 bis del regolamento (CEE) n. 857/84;

considerando che, qualora l'azienda parzialmente ceduta abbia ricevuto precedentemente un quantitativo di riferimento specifico a norma dell'articolo 3 bis del regolamento (CEE) n. 857/84, conviene, conformemente alla sentenza della Corte di giustizia del 19 maggio 1993, ripartire detto quantitativo tra il cedente ed il cessionario e stabilire le regole per tale ripartizione, fatta tuttavia salva la possibilità che gli Stati membri, ove necessario, ricorrano alla riserva nazionale;

considerando che, nel caso di ricorso, obbligatorio o facoltativo, alla riserva nazionale, conviene precisare che tale riserva è alimentata specialmente a questo scopo, a seguito

(1) GU n. C 107 del 17. 4. 1993, pag. 9.

(2) GU n. C 176 del 28. 6. 1993.

(3) GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 13.

(4) GU n. L 84 del 29. 3. 1989, pag. 2.

(5) GU n. L 150 del 15. 6. 1991, pag. 35.

(6) GU n. L 131 del 26. 5. 1977, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1300/84 (GU n. L 125 del 12. 5. 1984, pag. 3).

(7) GU n. L 405 del 31. 12. 1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1560/93 (GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 30).